Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 5 agosto 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in XXI seduta pubblica per martedì 8 agosto 1972, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. *Assegnazione di progetti di legge alle commissioni in sede legislativa;*
2. *Discussione dei disegni di legge:*
   Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, concernente miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali (365 *B* modificato dal Senato);
   Accettazione ed esecuzione dell'emendamento all'articolo VI, paragrafi A, B, C e D dello statuto della Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) adottato a Vienna dalla XIV conferenza generale il 29 settembre 1970 (483).

(9880)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1972, n. **364.**

Esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Canada, concluso a Ottawa il 16 giugno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Canada, concluso a Ottawa il 16 giugno 1970, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 19 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1972

LEONE

ANDREOTTI — MORO. — RIPAMONTI — SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 19. — CARUSO

Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Canada

PREAMBOLO

Il Governo italiano ed il Governo canadese,
Considerato che l'industria cinematografica dei loro rispettivi Paesi potrà trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualità tecnica e per valore arti-

stico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio del cinema canadese ed italiano e alla loro espansione economica,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

I film realizzati in coproduzione ed ammessi ai benefici del presente Accordo sono considerati come film nazionali dei due Paesi.

Essi beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni in vigore o che potranno essere emanate in ciascun Paese.

Questi vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li accorda.

La realizzazione di film in coproduzione tra i due Paesi deve ottenere l'approvazione, dopo reciproca consultazione tra le autorità competenti dei due Paesi:

in Canada: del Segretario di Stato (tramite l'organismo che sarà designato a tale scopo),

in Italia: del Ministero del turismo e dello spettacolo Direzione generale dello spettacolo.

Articolo 2.

Per essere ammessi ai benefici della coproduzione i coproduttori debbono documentare l'esistenza di un finanziamento che permetta loro di condurre a buon fine la produzione del film.

La ripresa di scene naturali in esterni o in interni, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, può essere autorizzata se l'azione del film la rende necessaria.

Articolo 3.

I coproduttori debbono impiegare personale artistico e tecnico, nonchè mezzi di produzione dei due Paesi, salvo quanto disposto in appresso.

I canadesi che risiedono o lavorano abitualmente in Italia e gli italiani che risiedono o lavorano abitualmente in Canada non possono partecipare alla coproduzione che come appartenenti al Paese della loro nazionalità.

La partecipazione di interpreti, non aventi la nazionalità di uno dei Paesi coproduttori, può essere ammessa solo eccezionalmente e dopo intesa tra le autorità competenti dei due Paesi, tenuto conto delle esigenze del film. Tuttavia gli interpreti stranieri che risiedono e lavorano abitualmente in uno dei due Paesi possono eccezionalmente partecipare alla realizzazione di film di coproduzione come appartenenti al loro Paese di residenza.

Articolo 4.

La proporzione degli apporti rispettivi dei produttori dei due Paesi può variare per ogni film dal trenta per cento al settanta per cento, dato che la partecipazione minoritaria non può essere inferiore al trenta per cento del costo di produzione del film.

Le competenti autorità dei due Paesi possono fissare annualmente, di comune accordo, un plafond minimo per il costo del film da ammettere ai benefici della coproduzione.

L'apporto del coproduttore minoritario deve comportare obbligatoriamente una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. Di massima, la partecipazione creativa, tecnica ed artistica del coproduttore minoritario deve essere proporzionale al suo apporto finanziario. In ogni caso questa partecipazione deve essere almeno di un autore, di un tecnico, di un interprete in un ruolo principale e di un interprete in un ruolo secondario.

Deroghe eccezionali alle disposizioni del comma precedente possono essere stabilite concordemente dalle competenti autorità dei due Paesi. Ad ogni modo ciascun film deve comportare l'impiego di un regista canadese o di un regista italiano.

Articolo 5.

Le due Parti contraenti considerano con favore la realizzazione in coproduzione di film di qualità internazionale, fra il Canada, l'Italia ed i Paesi con i quali l'una e l'altra sono legate rispettivamente da Accordi di coproduzione.

Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di un esame, caso per caso.

Le autorità competenti dei due Paesi fissano ciascun anno l'ammontare del costo minimo per i film in coproduzione multilaterale.

Nessuna partecipazione minoritaria in questi film può essere inferiore al venti per cento del costo. Gli apporti artistici e tecnici debbono conformarsi a questa percentuale.

Articolo 6.

Le partecipazioni artistiche, tecniche e finanziarie dei Paesi coproduttori debbono essere, nel loro insieme, equilibrate.

L'equilibrio complessivo di queste partecipazioni viene esaminato annualmente dalla Commissione mista, prevista dall'articolo 18.

L'equilibrio dei diversi apporti sarà ugualmente esaminato dalla predetta Commissione mista dopo la realizzazione di quattro film prodotti nel quadro del presente Accordo. In caso di impossibilità di riunire la Commissione mista, le autorità competenti dei due Paesi potranno prendere congiuntamente le misure eventualmente necessarie per mantenere l'equilibrio nei diversi apporti.

L'equilibrio dei trasferimenti finanziari deve essere controllato annualmente; se risulta uno squilibrio, questo deve essere compensato in seguito, secondo le norme in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Articolo 7.

La coproduzione di film di cortometraggio può essere autorizzata dalle autorità competenti dei due Paesi dopo esame dei progetti dei film, caso per caso.

Ai fini del presente Accordo, s'intende per film di cortometraggio un film il cui soggetto è a carattere principalmente culturale, e la cui lunghezza è superiore a 300 metri ma non supera i 1.600 metri. Questo metraggio si intende per una pellicola di formato 35 mm. Per le pellicole di formato diverso dal 35 mm., si dovranno aumentare o ridurre proporzionalmente tali misure.

Questi film debbono comportare degli apporti finanziari equilibrati. Per l'equilibrio degli apporti artistici e tecnici le autorità competenti dei due Paesi stabiliscono congiuntamente, ciascun anno, le condizioni da applicare.

Articolo 8.

Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore è proprietario di un negativo o di

un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Per di più, ciascun coproduttore ha il diritto di utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi.

Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, in francese e in italiano, oppure in inglese e in italiano.

Articolo 9.

Le due Parti contraenti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo. Ciascuna delle due Parti contraenti permetterà al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.

Articolo 10.

Il saldo della partecipazione del coproduttore minoritario deve essere versato al coproduttore maggioritario nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di consegna di tutto il materiale necessario per l'approntamento della versione nella lingua del Paese minoritario.

L'inosservanza di questa norma comporta la perdita dei benefici della coproduzione.

Articolo 11

Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione fra i coproduttori dei proventi o dei mercati debbono essere approvate dalle autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve di massima corrispondere alla percentuale degli apporti rispettivi dei coproduttori alla produzione di ciascun film.

Nel caso in cui il contratto di coproduzione preveda il « pool » dei mercati, i proventi di ciascun mercato nazionale saranno compresi nel « pool » solo dopo la copertura degli investimenti nazionali.

I premi e i benefici finanziari previsti dall'articolo 1 del presente Accordo non saranno inclusi nel « pool ».

I trasferimenti valutari risultanti dall'applicazione del presente Accordo saranno effettuati conformemente alle disposizioni vigenti in materia nei due Paesi.

Articolo 12.

I contratti tra coproduttori debbono precisare gli obblighi finanziari di ciascuno in merito alla ripartizione degli oneri relativi:

a) alle spese preliminari per l'elaborazione di un progetto;

b) alle spese incorse per un progetto che ha ricevuto l'approvazione delle autorità competenti dei due Paesi, qualora il film realizzato non sia conforme alle condizioni di tale approvazione;

c) alle spese incorse per una coproduzione realizzata nel quadro del presente Accordo, qualora il film non abbia ottenuto in uno o nell'altro dei due Paesi interessati il benestare di proiezione in pubblico.

Articolo 13.

L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle autorità competenti dei Paesi interessati non impegna le autorità stesse alla concessione del benestare di proiezione in pubblico del film così realizzato.

Articolo 14.

Nel caso in cui un film di coproduzione viene esportato verso un Paese dove le importazioni di film sono contingentate:

a) il film è imputato, di massima, al contingente del Paese di cui la partecipazione è maggioritaria;

b) nel caso di film comportanti una eguale partecipazione dei due Paesi, il film è imputato al contingente del Paese che ha le migliori possibilità di sfruttamento;

c) in caso di difficoltà, il film è imputato al contingente del Paese di cui il regista ha la nazionalità;

d) se uno dei Paesi coproduttori dispone della libera entrata dei propri film nel Paese importatore, i film realizzati in coproduzione beneficieranno di pieno diritto di questa possibilità come i film nazionali.

Articolo 15.

I film di coproduzione debbono essere presentati con la dicitura « coproduzione canadese-italiana » o « coproduzione italo-canadese ».

Questa dicitura deve figurare in un quadro separato nei titoli di testa, nella pubblicità commerciale, nella presentazione dei film alle manifestazioni artistiche e culturali e nei festival internazionali.

Articolo 16.

I film di coproduzione sono, di massima, presentati ai festival internazionali dal Paese del coproduttore maggioritario.

Per i film a partecipazione eguale, essi sono presentati dal Paese di cui il regista ha la nazionalità.

Articolo 17.

Le autorità competenti dei due Paesi fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano la cinematografia in Italia e delle leggi similari, sia federali che provinciali, in Canada.

L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata in ogni caso almeno trenta giorni prima dell'inizio delle riprese, accompagnata dalla documentazione necessaria.

In linea di massima, le autorità competenti dei due Paesi, si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il più breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di trenta giorni.

Articolo 18.

Durante il periodo di validità del presente Accordo, una Commissione mista è convocata ogni anno alternativamente nei due Paesi, su iniziativa delle autorità previste all'articolo 1.

La delegazione del Canada è presieduta da un rappresentante dell'organismo designato dal Segretario di Stato.

La delegazione italiana è presieduta da un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Essi sono assistiti da funzionari ed esperti all'uopo incaricati.

Questa Commissione ha per scopo di esaminare e di risolvere le difficoltà di applicazione del presente Accordo, di studiarne le eventuali modifiche e di proporre le condizioni del suo rinnovo.

Oltre alla sessione annuale, ciascuna Amministrazione ha la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria della Commissione mista. In caso di importante modifica nella legislazione interna in uno dei due Paesi, tale sessione può essere convocata nel termine di un mese.

Articolo 19.

Il presente Accordo entra in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica ed è valido per un anno.

Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo denuncia di una delle due Parti contraenti, da notificarsi per iscritto tre mesi prima della sua scadenza.

Film co-production agreement between Italy and Canada

The Government of Italy and the Government of Canada,

Considering that the film industries of their respective countries could benefit from the co-production of films that, by their technical quality and artistic and entertainment value, would enhance the reputation and contribute to the economic expansion of the Canadian and the Italian cinema,

Are agreed as follows:

Article 1.

Films co-produced and qualified under the present Agreement are considered to be national films by both countries.

Such films are by right entitled to the benefits resulting from the provisions in force or from those which may be decreed in each country.

These benefits accrue solely to the producer of the country that grants them.

Films to be co-produced by the two countries must be approved after consultation between the competent authorities of both countries:

in Canada: by the Secretary of State, through the official body to be designated for this purpose, and

in Italy: by the Ministry of tourism and entertainment through the Director general of entertainment.

Article 2.

In order to qualify for the benefits of co-production, the co-producers shall provide evidence that they have the necessary financial resources to bring the production to a successful conclusion.

If the scenario or the subject of the film so requires, location shooting, exterior or interior, in a country not participating in the co-production may be authorized.

Article 3.

Co-producers shall employ creative and technical staff and production facilities from both countries, with the following exceptions.

Canadians normally resident and employed in Italy and Italians normally resident and employed in Canada may participate in co-productions only as citizens of their respective countries.

Should the film so require, the participation of performers who are not citizens of one of the co-producing countries may be permitted, but only in exceptional circumstances, and subject to agreement between the competent authorities of both countries. However, foreign performers who are normally resident and employed in Canada or Italy may, in exceptional circumstances, take part in co-production as residents of one or the other of the said countries.

Article 4.

The respective contributions of the producers of the two countries may vary from thirty (30) to seventy (70) per cent for each film, the minority participation being not less than thirty per cent of the production cost of the film.

At yearly intervals, the competent authorities of both countries may agree jointly on a minimum budget for films qualifying for the benefits of co-production.

The minority co-producer shall be required to make an effective technical and creative contribution. In principle, the contribution of the minority co-producer in creative staff, technicians and actors shall be in proportion to his financial contribution and in any case his creative and technical contribution shall include at least one author, one technician, one performer in a leading role and one performer in a supporting role.

Departures of the provisions of the foregoing paragraph may be made jointly by the competent authorities of both countries, but a Canadian director or an Italian director shall be employed in any co-production.

Article 5.

The parties to this Agreement look favourably upon the co-production of films meeting international standards by Canada, Italy and countries to which the said parties are respectively bound by co-production agreements.

The conditions of acceptance for such films shall be determined in each case.

The competent authorities of both countries shall determine each year the minimum budget for multilateral co-productions.

No minority contribution to such films shall be less than twenty (20) per cent of the budget. The creative and technical contributions shall conform to this percentage.

Article 6.

There shall be an overall balance in the creative, technical and financial contributions of the co-producing countries.

This balance shall be subject to examination annually by the Joint Commission referred to in article 18.

The balance of the various contributions shall also be examined by the aforementioned Joint Commission after the production of four films produced under the present Agreement. In the event that a meeting of the Joint Commission cannot be arranged, the competent authorities of both countries may jointly take such steps as would eventually be necessary to maintain the balance of the various contributions.

The balance of transfer payments shall also be checked annually; compensation for any imbalance should be arranged subsequently according to the regulations in force in each country.

Article 7.

The co-production of short films shall be subject to authorization by the competent authorities of both countries upon examination of each case.

For the purpose of this Agreement, a short film means a film of which the subject matter is mainly of a cultural nature and the lenght of which exceeds 300 metres but does not exceed 1,600 metres in the case of 35 mm. film; where the film width in other than 35 mm., the minimum and maximum lengths shall be adjusted proportionally.

Financial contributions to the co-production of short films shall be balanced. The conditions governing the balance of creative and technical contributions shall be determined jointly by the competent authorities of both countries at yearly intervals.

Article 8.

Two negatives or at least one negative and one duplicate negative shall be made of all co-produced films. Each co-producer shall be the owner of a negative or duplicate negative and shall be entitled to make a further duplicate or prints therefrom. Moreover, each co-producer shall be entitled to use the original negative in accordance with the conditions agreed upon between the co-producers themselves.

Two versions shall be made of any co-produced film; such versions may be either in English and in Italian or in French and in Italian.

Article 9.

The two contracting parties shall facilitate the temporary entry and the re-export of any film equipment necessary for the production of films under this Agreement. Each contracting party shall permit the creative and technical staff of the other party to enter and reside on its territory, without any restriction, for the purpose of participating in the production of these films.

Article 10.

The minority co-producer shall pay any balance outstanding on his contribution to the majority co-producer within sixty (60) days following delivery of all the materials required for the production of the version of the film in the language of the minority country.

Failure to meet this requirement shall entail the loss of the benefits of the co-production.

Article 11.

Contract clauses providing for the sharing of markets and receipts between co-producers shall be approved by the competent authorities of both countries. Such distribution shall in principle be based on the percentage of the respective contribution of the co-producers to the production of each film.

Where a co-production contract provides for the pooling of markets, the receipts from each national market shall be paid into the pool only after the national investments have been recovered.

Premiums and financial benefits provided for in article 1 of this Agreement shall not be pooled.

The transfers of funds resulting from the application of this Agreement shall be made in accordance with the provisions in force in this field in both countries.

Article 12.

Contracts between co-producers shall clearly set out the financial liabilities of each in respect of the apportionment of:

(*a*) preliminary expenditures on the preparation of a project;

(*b*) expenditures on a project that has been approved by the competent authorities in both countries but that, in its finished form, does not meet the conditions governing such approval;

(*c*) expenditures on a film co-produced under this Agreement but the showing of which is not permitted in one or the other of the two countries concerned.

Article 13.

Approval of a proposal for the co-production of a film by the competent authorities of both countries is in no way binding upon them in respect of the granting of permission to show the film thus produced.

Article 14.

Where a co-produced film is exported to a country that has quota regulations:

(*a*) it shall normally be included in the quota of the country of the majority co-producer;

(*b*) if the respective contributions of the co-producers are equal, it shall be included in the quota of the country that has the best opportunity of arranging for its exhibition;

(*c*) if any difficulties arise, it shall be included in the quota of the country of which the director of the film is a national;

(*d*) if one of the co-producing countries enjoys unrestricted entry of its films into the importing country, co-produced films shall by right be entitled to this free entry as in the case of its national films.

Article 15.

All co-produced films shall be identified as Canadian-Italian or Italo-Canadian co-productions.

Such identification shall appear in a separate credit title, in all commercial advertising, whenever co-produced films are shown at artistic or cultural events and at international festivals.

Article 16.

Co-produced films shall normally be entered international festivals by the country of the majority co-producer.

Films produced on the basis of equal contributions shall be entered by the country of which the director is a national.

Article 17.

The competent authorities of both countries shall jointly establish the rules of procedure for co-productions, taking into account the laws regulating the film industry in Italy and similar laws, both federal and provincial, in Canada.

Applications for qualification of a film for co-production benefits shall be filed, with the required supporting documents, in each case at least thirty (30) days before the commencement of shooting.

In principle, the competent authorities of the two countries shall notify each other of their decisions in reference to any such applications for co-production as soon as possible, but not necessarily within the aforementioned limit of thirty days.

Article 18.

While this Agreement is in effect, a meeting of a Joint Commission shall be convened annually by the authorities referred to in article 1 and shall be held in each country in alternate years.

The Canadian delegation shall be headed by a representative of the official body designated by the Secretary of State.

The Italian delegation shall be headed by a representative of the Ministry of tourism and entertainment.

The heads of delegations shall be assisted by officials and other persons with appropriate expert knowledge.

The Joint Commission shall be responsible for examining and solving difficulties arising out of the implementation of this Agreement, for considering possible amendments to the Agreement, and for recommending conditions governing its renewal.

Either administration may call a special session of the Joint Commission to be held in addition to the annual meeting. In the event of a major change in the internal legislation of either country, such a special session may be convened within a month.

Article 19.

This Agreement shall come into force on the date of the exchange of the instruments of ratification and shall be valid for a period of one year.

It may be renewed from year to year by tacit agreement failing notice of termination in writing given by one of the contracting parties three months prior to its expiry.

Accord de coproduction cinematographique entre l'Italie et le Canada

Le Gouvernement italien et le Gouvernement canadien,

Considérant que l'industrie cinématographique de leur pays respectif pourra bénéficier de la coproduction de films dont la qualité technique et la valeur artistique ou spectaculaire seraient susceptibles de contribuer au prestige du cinéma canadien et italien ainsi qu'à l'essor économique des deux pays,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1.

Les films réalisés en coproduction et admis aux bénéfices du présent Accord sont considérés comme films nationaux par les deux pays.

Ils bénéficient de plein droit des avantages qui résultent des dispositions en vigueur ou qui pourraient être édictées dans chaque pays.

Ces avantages sont acquis seulement au producteur du pays qui les accorde.

La réalisation de films en coproduction entre les deux pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre les autorités compétentes des deux pays:

au Canada: du Secrétaire d'Etat (par l'entremise de l'organisme qui sera désigné à cet effet),

au Italie: du Ministère du tourisme et du spectacle Direction générale du spectacle.

Article 2.

Pour être admis aux bénéfices de la coproduction, les coproducteurs doivent prouver qu'ils disposent des moyens financiers voulus pour mener à bonne fin la production du film.

Si le scénario ou l'action du film l'exige, le tournage de décors naturels, extérieurs ou intérieurs, dans un pays qui ne participe pas à la coproduction peut être autorisé.

Article 3.

Les coproducteurs doivent employer du personnel artistique et technique, ainsi que les moyens de production des deux pays, sauf pour ce qui suit.

Les canadiens résidant et travaillant habituellement en Italie et les italiens résidant et travaillant habituellement au Canada ne peuvent participer à la coproduction qu'au titre de pays de leur nationalité.

La participation d'interprètes n'ayant pas la nationalité d'un des pays coproducteurs ne peut être admise qu'exceptionnellement, compte tenu des exigences du film et après entente entre les autorités compétentes des deux pays. Cependant, les interprètes étrangers résidant et travaillant habituellement dans l'un des deux pays peuvent exceptionnellement participer à la réalisation de films de coproduction au titre de leur pays de résidence.

Article 4.

La production des apports respectifs des producteurs des deux pays peut varier de trente à soixante-dix (70) pour cent par film, la participation minoritaire ne pouvant être inférieure à trente (30) pour cent du coût de production de film.

Les autorités compétentes des deux pays peuvent fixer annuellement et d'un commun accord un devis minimum pour les films admissibles aux bénéfices de la coproduction.

L'apport du coproducteur minoritaire doit comporter obligatoirement une participation technique et artistique effective. En principe, l'apport du coproducteur minoritaire en personnel créateur, en techniciens et en comédiens doit être proportionnel à sa mise de fonds. Dans tous les cas, cet apport doit être au moins celui d'un auteur, d'un technicien, d'un interprète dans un rôle principal et d'un interprète dans un rôle secondaire.

Des dérogations exceptionnelles aux dispositions de l'alinéa précédent peuvent être établies conjointement par les autorités compétentes des deux pays. Toutefois chaque film doit comporter l'emploi d'un réalisateur canadien ou d'un réalisateur italien.

Article 5.

Les deux parties contractantes considérent favorablement la réalisation en coproduction de films de qualité internationale entre le Canada, l'Italie, et les pays avec lesquels l'un et l'autre son liés respectivement par des accords de coproduction.

Les conditions d'admission de tels films doivent faire l'objet d'un examen cas par cas.

Les autorités compétentes des deux pays fixent chaque année le montant du devis minimum pour les films en coproduction multilatérale.

Aucune participation minoritaire dans ces films ne peut être inférieure à vingt (20) pour cent du devis. Les apports artistiques et techniques doivent se conformer a ce pourcentage.

Article 6.

Les participations artistiques, techniques et financières des pays coproducteurs doivent être, dans leur ensemble, equilibrées.

L'équilibre de l'ensemble de ces participations est examiné annuellement par la Commission mixte, visée a l'article 18.

L'équilibre des différents apports sera également examiné par la Commission mixte sus-dite après la réalisation de quatre films produits dans le cadre du présent Accord. Au cas où il serait impossible de réunir la Commission mixte, les autorités compétentes des deux pays pourront prendre conjointement les mesures éventuellement nécessaires pour maintenir l'équilibre des différents apports.

L'équilibre du bilan des transferts financiers doit être vérifié annuellement; s'il résulte un déséquilibre, celui-ci doit être compensé par la suite selon les règlementations en vigueur dans chacun des deux pays.

Article 7.

La coproduction des films de court métrage ne peut être autorisée par les autoriés compétentes des deux pays qu'après examen cas par cas des projets de films.

Aux fins du présent Accord, un film de court métrage signifie un film dont le sujet est à caractère principalement culturel, et dont la longueur est supérieure à 300 mètres mais ne dépasse pas 1,600 mètres. Ce métrage s'entend d'une pellicule de format 35 mm. Pour les pellicules de format autre que le 35 mm, il y a lieu d'augmenter ou de réduire proportionnellement ces mesures.

Ces films doivent comporter des apports financiers équilibrés. Pour l'équilibre des apports artistiques et techniques les autorités compétentes des deux pays etablissent conjointement, chaque année, les conditions a appliquer.

Article 8.

Tout film de coproduction doit comporter deux négatifs ou, au moins, un négatif et un contretype. Chaque coproducteur est propriétaire d'un négatif ou d'un contretype et a le droit de s'en servir pour tirer un autre contretype ou des copies. De plus, chaque coproducteur a le droit d'utiliser le négatif original conformément aux conditions prévues entre les coproducteurs eux-mêmes.

Tout film de coproduction doit comporter deux versions, soit en français et en italien, soit en anglais et en italien.

Article 9.

Les deux parties contractantes faciliteront l'entrée temporaire et la réexportation de l'équipement cinématographique nécessaire à la production des films réalisés dans le cadre de cet accord. Chacune des deux parties contractantes permettra au personnel technique et artistique de l'autre partie d'entrer et de résider sur son territoire, sans restriction aucune, dans le but de participer à la réalisation de ces films.

Article 10.

Le solde de la participation du coproducteur minoritaire doit être versé au coproducteur majoritaire dans le délai de soixante (60) jours à compter de la date de livraison de tout le matériel nécessaire pour l'établissement de la version dans la langue du pays minoritaire.

La non-observation de cette règle entraine la perte des bénéfices de la coproduction.

Article 11.

Les clauses contractuelles prévoyant la répartition entre coproducteurs des recettes ou des marchés doivent être approuvés par les autorités compétentes des deux pays. Cette répartition doit en principe correspondre au pourcentage des apports respectifs des coproducteurs à la production de chaque film.

Dans le cas où le contrat de coproduction prévoit la mise en commun des marchés (pool), les recettes de chaque marché national ne seront affectées au pool qu'après le recouvrement des investissements nationaux.

Les primes et les bénéfices financiers prévus à l'article 1 du présent Accord ne seront pas inclus dans le pool.

Les transferts de dévices résultant de l'application du présent Accord seront effectués conformément aux dispositions des accords et règlementations en vigueur en cette matière dans les deux pays.

Article 12.

Les contrats entre coproducteurs doivent préciser les obligations financières de chacun quant au partage des frais relativement:

(*a*) aux dépenses préliminaires pour l'élaboration d'un projet;

(*b*) aux dépenses encourues pour un projet qui a reçu l'approbation des autorités compétentes des deux pays, mais dont le film réalisé ne se conforme pas aux conditions de cette approbation;

(*c*) aux dépenses encourues pour une coproduction réalisée dans le cadre du présent Accord dont le visa d'exploitation n'est pas accordé dans l'un ou l'autre des deux pays intéressés.

Article 13.

L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des pays intéressés ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation du film ainsi réalisé.

Article 14.

Dans le cas où un film de coproduction est exporté vers un pays où les importations de films sont contingentées:

(*a*) le film est imputé en principe au contingent du pays dont la participation est majoritaire;

(*b*) dans le cas de films comportant une participation égale des deux pays, le film est imputé au contingent du pays ayant les meilleures possibilités d'exploitation;

(*c*) en cas de difficultés, le film est imputé au contingent du pays dont le metteur en scène est ressortissant;

(*d*) si un des pays coproducteurs dispose de la libre entrée de ses films dans le pays importateur, les films réalisés en coproduction, comme les films nationaux, bénéficient de plein droit de cette possibilité.

Article 15.

Les films de coproduction doivent être présentés avec la mention « coproduction canado-italienne » ou « coproduction italo-canadienne ».

Cette mention doit figurer sur un carton séparé au genérique, dans la publicité commerciale, lors de la présentation des films aux manifestations artistiques et culturelles, et aux festivals internationaux.

Article 16.

Les films de coproduction sont, en principe, présentés aux festivals internationaux par le pays du coproducteur majoritaire.

Pour les films à participation égale, ils sont présentés par le pays dont le metteur en scène est ressortissant.

Article 17.

Les autorités competentes des deux pays fixent conjointement les règles de procédure de la coproduction, en tenant compte des lois régissant le cinéma en Italie, et les lois similaires, tant fédérales que provinciales, au Canada.

La demande d'admission du film aux bénéfices de la coproduction doit être présentée, dans chaque cas, au moins trente (30) jours avant le début des prises de vues du film, accompagnée de la documentation nécessaire.

En principe, les autorités compétentes des deux pays se communiqueront leurs décisions au sujet de toutes demandes de coproduction, le plus tôt possible, mais pas obligatoirement dans le délai précité de trente (30) jours.

Article 18.

Pendant la durée du présent Accord, une Commission mixte est convoquée chaque année alternativement dans chaque pays à l'initiative des autorités visées à l'article 1.

La délégation canadienne est présidée par un représentant de l'organisme désigné par le Secrétaire d'Etat.

La délégation italienne est présidée par un représentant du Ministère du tourisme et du spectacle.

Ils sont assistés de fonctionnaires et d'experts habilités à cet effet.

Cette Commission a pour but d'examiner et de résoudre les difficultés d'application du présent Accord, d'en etudier les modifications éventuelles et de proposer les conditions de son renouvellement.

En dehors de la session annuelle, chaque administration a la faculté de demander la convocation d'une session extraordinaire de la Commission mixte. En cas de modification importante dans la législation interne de l'un des deux pays, cette session peut être convoquée dans le délai d'un mois.

Article 19.

Le présent Accord entre en vigueur le jour d'échange des instruments de ratification, et il est valable pour la durée d'un an.

Il est renouvelable d'année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation communiquée par écrit par l'une des parties contractantes trois mois avant son échéance.

FATTO ad Ottawa il 16 giugno 1970, nella lingua italiana, inglese e francese, i tre testi facenti ugualmente fede.

DONE in two copies at Ottawa, this 16th day of June, 1970 in the Italian, English and French languages, all three texts being equally authentic.

FAIT à Ottawa, le 16ième jour de juin, 1970 en deux exemplaires, chacun rédige dans les langues italienne, anglaise et française, les trois textes faisant également foi.

Per il Governo Italiano
For the Government of Italy
Pour le Gouvernement italien
FARACE

Per il Governo Canadese
For the Government of Canada
Pour le Gouvernement canadien
SHARP

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1972, n. **365**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 88: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

Psicologia;
Storia della lingua latina;
Letteratura cristiana antica;
Antropologia culturale;
Didattica dell'italiano;
Didattica delle lingue moderne;
Didattica della filosofia;
Didattica della storia;
Didattica del latino.

Art. 89: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Metodologia delle scienze sociali;
Didattica dell'italiano;
Didattica delle lingue moderne;
Didattica della filosofia;
Didattica della storia;
Didattica del latino.

Art. 90: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

Lingua e letteratura ispano-americana;
Lingua e letteratura polacca;
Lingua e letteratura portoghese;
Lingua e letteratura svedese;
Letteratura comparata;
Didattica dell'italiano;
Didattica delle lingue moderne;
Didattica della filosofia;
Didattica della storia;
Didattica del latino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 75. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **366**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: « Didattica ».

Art. 33: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto quello di: « Didattica ».

Art. 39: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è aggiunto quello di: « Didattica ».

Art. 52: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di:

Meccanismi di reazione in chimica organica;
Stereochimica organica;
Tecniche e sintesi speciali organiche con esercitazioni;
Chimica dei composti eterociclici;
Chimica organica applicata.

Art. 66: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:

Principi di ingegneria chimica;
Chimica fisica industriale;
Chimica delle superfici e catalisi;
Chimica delle corrosioni e protezione dei materiali;
Complementi di matematica e calcolo numerico.

Art. 69: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di: « Virologia ».

Dopo l'art. 214 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola per ortottiste (scuola diretta a fini speciali).

Scuola per ortottiste

(Scuola diretta a fini speciali)

Art. 215. — E' istituita ai sensi dell'art. 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, una scuola speciale per ortottiste.

Art. 216. — La scuola per ortottiste ha lo scopo di dare una preparazione completa teorica e pratica alle allieve, istruendole sui problemi dei difetti di refrazione, disturbi della oculomozione, della ambliopia in genere, per avviarle alla professione di ortottiste.

La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di ortottiste è di due anni.

Possono essere ammesse alla scuola allieve di età non inferiore ai 17 anni, in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'università (preferibilmente del diploma di maturità classica, del titolo di maturità scientifica o del diploma di abilitazione magistrale).

Chi aspira ad ottenere l'iscrizione al primo anno della scuola, dovrà sostenere un esame di ammissione. Il numero dei posti disponibili viene stabilito annualmente con decreto del rettore su proposta del direttore della scuola.

L'esame di ammissione consiste in una prova orale di cultura generale dinanzi ad una commissione composta da tre professori ufficiali della facoltà, tra i quali il direttore della scuola.

L'esame sarà indetto con ordinanza del rettore entro il 5 novembre di ogni anno.

L'anno scolastico inizia il 15 novembre e termina il 30 giugno di ogni anno.

Il direttore della scuola è di diritto il titolare della cattedra di clinica oculistica dell'università; gli insegnanti della scuola sono proposti dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore e nominati dal rettore.

Art. 217. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Elementi di anatomia e fisiologia generale;
2) Anatomia e fisiologia dell'apparato oculare;
3) Ottica fisica e fisiologica, vizi di refrazione;
4) Ortottica;
5) Pleottica;
6) Esercitazioni di ortottica;
7) Esercitazioni di pleottica.

2° *Anno*:

1) Ortottica;
2) Elementi di patologia oculare;
3) Nozioni di infermieristica oculare;
4) Pleottica;
5) Esercitazioni di ortottica;
6) Esercitazioni di pleottica.

Art. 218. — L'intero corso di studi è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni nel reparto ortottico della clinica oculistica.

Durante il secondo anno di studi le allieve presteranno servizio nel reparto ortottico della clinica.

Gli esami teorico-pratici hanno luogo alle fine di ciascun anno di corso. Per essere ammesse al secondo anno le allieve devono aver superato gli esami del primo.

Per essere ammesse a sostenere l'esame di diploma le allieve dovranno aver seguito i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti ed aver compiuto con esito favorevole le esercitazioni previste.

Art. 219. — Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola. Le commissioni sono composte di tre membri: del professore ufficiale della materia, presidente, di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente o cultore della materia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

L'esame per il conseguimento del « Diploma di ortottista » consiste in un colloquio su un tema, preventivamente assegnato dal direttore della scuola, di fronte ad una commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola e da altri quattro membri designati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti.

Art. 220. — Le tasse e soprattasse per la scuola sono le seguenti:

tassa annua di iscrizione	L.	10.000
soprattassa annuale di esami	»	5.000
la tassa di diploma è fissata nella misura di	»	6.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 71. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **367.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è aggiunto quello di: « Fotochimica ».

Art. 61: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di:

Chimica analitica strumentale;
Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
Chimica degli intermedi;
Chimica farmaceutica;

Chimica delle sostanze coloranti;
Chimica fisica delle interfasi;
Chimica fisica tecnica;
Cinetica chimica;
Fotochimica;
Radiochimica e chimica nucleare;
Strutturistica chimica.

Art. 63: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di:

Farmacologia.

Art. 64: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Paleontologia dei vertebrati;
Sismologia;
Geomagnetismo;
Mineralogia sistematica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 74. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in vitreous-china e di piastrelle di pavimento operanti nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in vitreous-china e di piastrelle di pavimento operanti nella provincia di Frosinone, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 6 maggio 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in vitreous-china e di piastrelle di pavimento operanti nella provincia di Frosinone;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in vitreous-china e di piastrelle di pavimento operanti nella provincia di Frosinone;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 maggio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in vitreous-china e di piastrelle di pavimento operanti nella provincia di Frosinone, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 24 giugno 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9638)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1972, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 23 dicembre 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 dicembre 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi radio e televisori operanti in provincia di Pavia, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 3 marzo 1972, è prolungato a sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9632)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Nuova cartiera modenese S.p.a., stabilimento di Savignano sul Panaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Nuova cartiera modenese S.p.a., stabilimento di Savignano sul Panaro (Modena) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Nuova cartiera modenese S.p.a., stabilimento di Savignano sul Panaro (Modena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9639)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Laterificio Arcangelo Annunziata di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Laterificio Arcangelo Annunziata di Matera ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laterificio Arcangelo Annunziata di Matera.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9641)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1972.

Competenza al rilascio di autorizzazioni in materia di importazione temporanea per alcune merci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1970, e successive modifiche, concernente la competenza al rilascio delle autorizzazioni di temporanea importazione per alcune merci, nei casi previsti dall'art. 2, punto *c*, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto 30 marzo 1971, che ha prorogato la validità del decreto 3 settembre 1970 e successive modifiche fino al 31 dicembre 1971;

Visto il decreto 31 dicembre 1971, cha ha prorogato la validità del decreto 3 settembre 1970 e successive modifiche fino al 30 giugno 1972;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la validità del suddetto decreto ministeriale 3 settembre 1970 e successive modifiche;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo nella seduta del 22 giugno 1972;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 luglio 1972, la validità del decreto ministeriale 3 settembre 1970, e successive modifiche, concernente la competenza al rilascio delle autorizzazioni di importazione temporanea per le merci classificabili alle voci della tariffa doganale, elencate nel decreto ministeriale medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

(9731)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1972.

Merci ammissibili alla temporanea importazione su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1970, concernente l'elenco delle merci ammissibili alla temporanea importazione su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali;

Visto il decreto 30 marzo 1971, che ha prorogato la validità del decreto 14 ottobre 1970 fino al 31 dicembre 1971,

Visto il decreto 31 dicembre 1971, che ha prorogato la validità del decreto 14 ottobre 1970 fino al 30 giugno 1972;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la validità del suddetto decreto ministeriale 14 ottobre 1970;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato consultivo nella seduta del 22 giugno 1972;

Decreta:

Articolo unico

E' prorogata, fino al 31 luglio 1972, la validità del decreto ministeriale 14 ottobre 1970, concernente l'elenco delle merci ammissibili alla importazione temporanea su autorizzazione dei capi delle circoscrizioni doganali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1972

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

(9730)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Pescara, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 4 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Pescara, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1972

Il Ministro: Coppo

(9634)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 29 maggio 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Aosta, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 29 maggio 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Aosta, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1972

Il Ministro: Coppo

(9637)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla Soc. p. a. Magnoni & Tedeschi di Cafasse Torinese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Soc. p. a. Magnoni & Tedeschi di Cafasse Torinese (Torino) per effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 17 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalla Soc. p. a. Magnoni & Tedeschi di Cafasse Torinese (Torino), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1972

Il Ministro: Coppo

(9635)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Fornace di Sorbolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fornace di Sorbolo S.p.a., stabilimento di Sorbolo (Parma) per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società stessa;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 6 aprile 1972 a favore degli operai dipendenti dalla ditta Fornace di Sorbolo, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1972

Il Ministro: Coppo

(9636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 9/1972. Revisione dei prezzi delle specialità medicinali. Riduzioni

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Considerato che il progresso tecnologico realizzato in alcuni settori ha determinato delle riduzioni di costo di varie materie prime;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* (compreso quello della pubblicazione) avranno applicazione i prezzi delle specialità appresso elencate.

E' fatto obbligo di indicare sul bollino del prezzo di vendita al pubblico il numero e la data della *Gazzetta Ufficiale* che ha consentito il nuovo prezzo.

SPECIALITÀ	DITTA	CONFEZIONE	PREZZO
	SPECIALITÀ USO UMANO		
Ampliderm	Rorer italiana Garbagnate (Milano)	tubo 20 gr.	3.000
Ankerbin	Ankerfarm Cinisello Balsamo (Milano)	10 capsule	2.000
Anemipan B12	S.I.R. - Roma	10 flaconcini os	1.150
Decoderm crema C/Gentamicina	Bracco Milano	tubo gr. 10 crema	1.400
Epatocol	O.F.F. Viareggio	10 fiale × 2 cc.	750
Eurocillin	Borromeo Milano	1 flac. liof. mg. 500 + 1 fiala solv. ml. 2,5	800
Fisiocolina	IBIS Firenze	30 compresse	1.300
Fultazil	Fulton Milano	25 confetti	830
Geocillin	Bivi Farma Milano	1 flac. liof. mg. 500 + 1 fiala solv. ml. 2,5	800
Iodiolitial B1	O.F.F. Viareggio	forte 10 fiale × 1,5 cc.	610
Molciclina	Molteni Scandicci (Firenze)	8 capsule × mg. 150	1.900
		16 capsule × mg. 150	3.650
		8 capsule × mg. 300	3.560
	SPECIALITÀ PER USO VETERINARIO		
Broncovaccino Beta	IVAZ Padova	25 dosi	125
		150 dosi	525
Lentogen	IVAZ Padova	100 dosi	400
		500 dosi	1.500
Vaiol-Beta	IVAZ Padova	50 dosi	200
		250 dosi	875
Vaccino oculo-nasale	Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e Liguria Torino	25 dosi	150
		50 dosi	300
		100 dosi	500
		500 dosi	2.000

Roma, addì 3 agosto 1972

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: FERRI

(9881)

Provvedimento n. 10/1972. Quota per le spese di sbarco dei carboni Impianto funivie Savona S. Giuseppe di Cairo.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n 9/1971 del 12 maggio 1971;

Vista la richiesta della Società italiana per il gas Funivie Savona S. Giuseppe di Cairo in data 17 maggio 1972;

Considerata la necessità di provvedere all'adeguamento della quota media per lo sbarco del carbone a Savona e la resa su vagone al deposito di S. Giuseppe di Cairo;

Visto il motivato parere espresso dalla commissione centrale dei prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

A modifica del provvedimento n. 9/1971 del 12 maggio 1971, la quota media per lo sbarco del carbone a Savona al pontile della funivia e la resa su vagone a S. Giuseppe di Cairo è stabilita in L. 1.900 a tonnellata con decorrenza immediata.

Roma, addì 3 agosto 1972

p. *Il Presidente*
Il Ministro delegato: FERRI

(9882)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche di decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1972, registro n. 23 Difesa, foglio n. 394.

I seguenti decreti relativi a concessioni di decorazioni al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Regio decreto 17 marzo 1941, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1941, registro n. 11 guerra, foglio n. 110 (B.U. 1941, disp. 61, pagina 4196):

Adam Alfredo, nato a Vienna il 17 agosto 1916, cap. magg. 3° rgt. alpini. Il cognome in seguito ad adozione è: Milic.

Regio decreto 7 settembre 1919, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1919, registro n. 147 guerra, foglio n. 183 (B.U. 1919, disp. 83, pagina 5242):

De Negri Luigi, nato a Mornese (Alessandria) il 5 ottobre 1899, soldato 1484ª compagnia mitragliatrici. Il cognome e nome è: Denegri Angelo Ambrogio.

Regio decreto 18 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1942, registro n. 45 guerra, foglio n. 90 (B.U. 1943, disp. 21, pagina 1604):

Rossi Bruno di Antonio e di Angellini Maria, nato a Roma il 30 ottobre 1915, carrista 31° rgt. fanteria. Le complete generalità sono: Rosi Bruno di Antonio e di Anzellini Maria.

Regio decreto 18 luglio 1944, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1944, registro n. 1 guerra, foglio n. 303 (B.U. 1945, disp. 3, pagina 211):

Tignanzin Giuseppe, nato a Castel-Mella (Brescia) il 22 marzo 1920, fante 83° rgt. fanteria. il cognome è: Tignonsini.

Regio decreto 22 novembre 1917, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1917, registro n. 69 guerra, foglio n. 189 (B.U. 1917, disp. 87, pagina 7155):

Vuono Gennaro, nato a Paludi (Cosenza) il 21 gennaio 1895, soldato 35° rgt. artiglieria. Il cognome è: Vono.

(9727)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 3 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,15	581,15	581,15	581,15	581,05	581,15	581,15	581,15	581,15	581,10
Dollaro canadese	591,15	591,15	591 —	591,15	590,30	591,15	591,10	591,15	591,15	591,10
Franco svizzero	153,69	153,69	154,05	153,69	153,65	153,66	153,67	153,69	153,69	153,68
Corona danese	83,545	83,545	83,55	83,545	83,48	83,54	83,54	83,545	83,54	83,50
Corona norvegese	89,16	89,16	89,13	89,16	89,10	89,16	89,16	89,16	89,16	89,15
Corona svedese	122,95	122,95	123 —	122,95	122,85	122,95	122,955	122,95	122,95	122,95
Fiorino olandese	181,575	181,575	181,57	181,575	181,55	181,55	181,56	181,575	181,57	181,57
Franco belga	13,2660	13,266	13,27	13,2660	13,26	13,26	13,267	13,2660	13,26	13,26
Franco francese	116,13	113,13	116,20	116,13	116,15	116,12	116,145	116,13	116,13	116,13
Lira sterlina	1423,75	1423,75	1423 —	1423,75	1423 —	1423,70	1423,40	1423,75	1423,75	1423,75
Marco germanico	182,67	182,67	182,70	182,67	182,65	182,65	182,65	182,67	182,67	182,66
Scellino austriaco	25,32	25,32	25,32	25,32	25,30	25,32	25,3225	25,32	25,32	25,32
Escudo portoghese	21,69	21,69	21,67	21,69	21,65	21,69	21,68	21,69	21,69	21,68
Peseta spagnola	9,1570	9,157	9,16	9,1570	9,16	9,15	9,16	9,1570	9,15	9,15
Yen giapponese	1,9345	1,9345	1,9350	1,9345	1,93	1,93	1,935	1,9345	1,93	1,93

Media dei titoli del 3 agosto 1972

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	97,80
Redimibile 3,50% 1934	99,35
» 3,50% (Ricostruzione)	89,025
» 5% (Ricostruzione)	92,675
» 5% (Riforma fondiaria)	93,425
» 5% (Città di Trieste)	93 —
» 5% (Beni esteri)	92,225
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	96,90
» 5,50% » » 1968-83	95,85
» 5,50% » » 1969-84	98,25
» 6% » » 1970-85	99,125
» 6% » » 1971-86	97,425
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,15
» » » 5,50% 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,80
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,80
» » » 5,50% 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	99,625
» 5% (» 1° aprile 1974)	99 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5% (» 1-10-1975) II emiss.	97,90
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,80
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,475
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1972

Valuta	Cambio
Dollaro USA	581,15
Dollaro canadese	591,125
Franco svizzero	153,68
Corona danese	83,542
Corona norvegese	89,16
Corona svedese	122,952
Fiorino olandese	181,567
Franco belga	13,266
Franco francese	116,137
Lira sterlina	1423,575
Marco germanico	182,66
Scellino austriaco	25,321
Escudo portoghese	21,685
Peseta spagnola	9,158
Yen giapponese	1,935

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 15 maggio 1972 al 22 giugno 1972, a norma dei regolamenti (CEE) n. 987/72 e n. 1128/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), e di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0440
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0440
	ex F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0440
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,0440
		Importo della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(9306)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa edilizia « Edificatrice di Cattolica », con sede in Rimini.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 24 luglio 1972, il provvedimento ministeriale 5 maggio 1972, con il quale, al n. d'ordine 10, veniva disposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa edilizia « Edificatrice di Cattolica », con sede in Rimini (già con sede in Cattolica), costituita per rogito Bevilacqua in data 16 novembre 1963, rep. 40057, è annullato, limitatamente alla parte contrassegnata dal n. d'ordine suindicato.

(9692)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività al Banco di S. Spirito, società per azioni con sede in Roma, e autorizzazione a quest'ultimo a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari dell'azienda ceduta, sulle piazze di Nola e Cimitile.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 53, 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 22 novembre 1971 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola (Napoli), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Cassa di credito popolare in Nola in data 17 giugno 1972, volta alla cessione delle attività e passività aziendali al Banco di S. Spirito, società per azioni con sede in Roma;

Vista la deliberazione in data 30 maggio 1972 del consiglio di amministrazione del Banco di S. Spirito con la quale il medesimo si è reso cessionario delle attività e passività della predetta Cassa;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa di credito popolare in Nola, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività al suddetto Banco;

Dispone:

1) La Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola, *in liquidazione coatta*, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività al Banco di S. Spirito società per azioni con sede in Roma, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti delle aziende interessate in data 23 giugno 1972 a rogito dott. Vincenzo Antonelli, notaio in Civitavecchia, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, registrata a Civitavecchia il 4 luglio 1972 al n. 1371, vol. 106.

2) Il Banco di S. Spirito è autorizzato a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari dell'azienda ceduta, sulle piazze di Nola e Cimitile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1972

Il Governatore: CARLI

(9693)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che sul Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 11, in data 10 luglio 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di embriologia molecolare, Napoli.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di strutturistica chimica « G. Giacomello », Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino (Modificazione e proroga Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, n. 8, in data 29 aprile 1972).

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il giorno 25 agosto 1972 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al Servizio del personale e degli incarichi di ricerca — Ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche — piazzale delle Scienze, 7 00100 Roma.

(9758)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Sicilia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1971, per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Sicilia, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Sicilia, sessione anno 1970, è così modificata:

al n. 7 dell'elenco leggasi: « Citarrella Pietro » anzichè: « Citarella Pietro ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9588)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1971, per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale, sessione anno 1970, è così modificata:

al n. 13 dell'elenco leggasi: « Bechelli Giorgio » anzichè: « Becchelli Giorgio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9589)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di ostetricia e ginecologia per l'Emilia, Toscana, Marche, Umbria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1971, per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di ostetricia e ginecologia per l'Emilia, Toscana, Marche ed Umbria, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di ostetricia e ginecologia per l'Emilia, Toscana, Marche ed Umbria, sessione anno 1970, è così modificata:

al n. 7 dell'elenco degli idonei leggasi: « Tomassini Antonio, nato ad Ascoli Piceno il 1° dicembre 1943 » anzichè: « Tommasini Antonio, nato ad Ascoli Piceno il 1° dicembre 1943 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9592)

Rettifica della graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di pediatria per l'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Liguria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 1972, per effetto del quale è approvata la graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di pediatria per l'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Liguria, sessione anno 1970;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Decreta:

La graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di pediatria per l'Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Liguria, sessione anno 1970, è così modificata:

al n. 76 dell'elenco leggasi: « Mazzaracchio Maria Antonietta, nata a Bologna il 15 novembre 1940 » anzichè: « Mazzaracchio Mara Antonietta, nata a Bologna il 15 novembre 1940 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1972

Il Ministro: GASPARI

(9593)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso, per esami, a cinquantatre posti di contrattista presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 17 luglio 1970, n. 569, recante modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, recante norme per l'iscrizione all'albo degli aspiranti contrattisti e per la loro riassunzione;

Decreta:

Art. 1.

Nell'anno 1972 è consentita l'assunzione di personale a contratto di cittadinanza italiana, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 modificati dalla legge n. 569 del 1970, presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari italiani aventi sede in Paesi compresi nelle seguenti aree geografiche: Africa a sud del Sahara, America latina, Europa orientale e balcanica, Nord America, Oceania, Paesi arabi e nei sottoelencati Stati:

Francia
Belgio
Olanda
Repubblica federale tedesca
Danimarca
Svezia
Svizzera
India
Afganistan

Art. 2.

Possono essere assunti a contratto coloro che:

1) abbiano la cittadinanza italiana;

2) abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il quarantesimo anno di età;

3) siano di buona condotta;

4) siano di sana costituzione fisica;

5) abbiano una permanenza di almeno due anni in Paesi dell'area geografica cui appartiene la sede di destinazione;

6) siano forniti di titolo di studio corrispondente alle mansioni contrattuali per le quali chiedono l'assunzione (diploma di istruzione secondaria di secondo grado per le mansioni di concetto, diploma di istruzione secondaria di primo grado per le mansioni esecutive, licenza elementare per le mansioni ausiliarie);

7) posseggano le conoscenze linguistiche e gli altri requisiti specifici indicati nel successivo art. 3 in relazione alle singole sedi.

Art. 3.

Le sedi e le mansioni per le quali è prevista nell'anno 1972 l'assunzione di personale a contratto sono quelle che vengono di seguito elencate con l'indicazione delle conoscenze linguistiche e dei requisiti particolari specificamente richiesti per ciascuna destinazione:

Sede	Mansioni	Numero dei posti	Requisiti particolari
Area geografica dell'Africa a sud del Sahara			
Amb. Kinshasa	Esecutive	1	Conoscenza della lingua inglese, stenografia e dattilografia
Amb. Dakar	Esecutive	1	Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e della lingua francese; stenodattilografia
Amb. Accra	Ausiliarie	1	Patente di guida, conoscenza parlata della lingua inglese
C. G. Lorenço Marques	Esecutive	1	Stenodattilografia; conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; francese e portoghese
Amb. Monrovia	Concetto	1	Nozioni di contabilità; buona conoscenza della lingua inglese e francese
C. G. Mogadiscio	Esecutive	2	Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; stenodattilografia, nozioni sui compiti di segreteria
Amb. Lagos	Esecutive	1	Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese e francese. Stenodattilografia
Area geografica dell'America latina			
Amb. La Paz	Ausiliarie	1	Buona conoscenza parlata dello spagnolo
C. G. Valparaiso	Esecutive	1	Conoscenza scritta e parlata della lingua spagnola; stenodattilografia; pratica della tenuta dei registri contabili e di archivio
Area geografica dell'Europa orientale e balcanica			
Amb. Sofia	Esecutive	1	Conoscenza scritta e parlata del bulgaro e del francese. Stenodattilografia
Amb. Belgrado	Ausiliarie	1	Patente di guida; conoscenza del serbo croato
Amb. Bucarest	Concetto	1	Buona conoscenza scritta e parlata inglese e francese romeno

Sede	Mansioni	Numero dei posti	Requisiti particolari
	Area geografica del Nord America		
Amb. Ottawa	Ausiliarie	1	Conoscenza della lingua inglese; patente di guida; elementari conoscenze di meccanica
C. G. Toronto	Concetto	1	Buona conoscenza scritta e parlata dell'inglese
C Vancouver	Ausiliarie	1	Buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese
C G. Chicago	Esecutive	1	Buona conoscenza scritta e parlata dell'inglese, stenodattilografia
	Area geografica dell'Oceania		
Amb. Canberra	Esecutive	1	Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese
	Area geografica dei Paesi arabi		
Amb. Cairo	Concetto (per l'ufficio commerciale)	1	Conoscenza della lingua inglese, della lingua araba e della lingua francese; conoscenza dell'attività e dei compiti di un ufficio commerciale; elementi di geografia economica del mondo arabo
Consol. Orano	Esecutive	1	Conoscenza della lingua francese e tenuta pratiche di archivio
Amb. Cairo	Ausiliarie	1	Discreta conoscenza della lingua araba parlata, patente di guida
Amb. Tunisi	Esecutive	1	Buona conoscenza del francese e nozioni di arabo; conoscenza della tenuta di archivio
Amb. Khartoum	Esecutive	1	Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese: stenodattilografia; nozioni sui compiti di segreteria
	Belgio		
Rappr. presso C.E.E. Bruxelles	Esecutive	1	Conoscenza della lingua francese e inglese, stenodattilografia
Rappr. presso Consiglio Atlantico Bruxelles	Concetto	1	Conoscenza dei compiti di segreteria; conoscenza scritta e parlata delle lingue inglese e francese con stenografia in almeno una delle due
C. G. Liegi	Concetto (per l'ufficio assistenza sociale)	1	Conoscenza parlata e scritta della lingua francese; conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio di assistenza sociale; nozioni di legislazione sociale
	Francia		
C G. Parigi	Concetto (per l'ufficio assistenza sociale)	1	Conoscenza parlata e scritta della lingua francese e conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio di assistenza sociale; nozioni di legislazione sociale
	Olanda		
Amb. L'Aja	Ausiliarie	1	Patente di guida, conoscenza della lingua olandese
C. G. Amsterdam	Concetto (per l'ufficio assistenza sociale)	1	Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua olandese; conoscenza degli ambienti di lavoro e dei compiti e delle attività di un ufficio di assistenza sociale, nozioni di legislazione sociale
	Repubblica federale tedesca		
Amb. Bonn	Concetto (per l'ufficio culturale)	1	Perfètta conoscenza, parlata e scritta, del tedesco, buona cultura generale e conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio culturale
C. G. Berlino	Concetto (per l'ufficio assistenza sociale)	1	Ottima conoscenza scritta e parlata del tedesco; conoscenza dell'ambiente di lavoro e dei compiti e delle attività di un ufficio di assistenza sociale; nozioni di legislazione sociale
C. G. Berlino	Esecutive (per l'ufficio assistenza sociale)	1	Ottima conoscenza parlata e scritta del tedesco; elementi sulla tenuta dell'archivio; nozioni di legislazione sociale
V. C. Dortmund	Concetto (per l'ufficio assistenza sociale)	1	Ottima conoscenza scritta e parlata del tedesco, conoscenza dell'ambiente di lavoro e dei compiti e delle attività di un ufficio di assistenza sociale; nozioni di legislazione sociale
Ag. Cons. Wolfsburg	Concetto (per l'ufficio assistenza sociale)	1	Buona conoscenza parlata e scritta del tedesco; conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio di assistenza sociale; nozioni di legislazione sociale

Sede	Mansioni	Numero dei posti	Requisiti particolari
		Danimarca	
Amb. Copenaghen	Esecutive	1	Ottima conoscenza della lingua inglese, francese e danese, stenodattilografia; elementi di contabilità
		Svezia	
Amb. Stoccolma	Concetto (per la cancelleria consolare)	1	Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua svedese; conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio consolare; conoscenza dell'ambiente svedese; elementi di contabilità
Amb. Stoccolma	Ausiliarie	1	Conoscenza della lingua svedese parlata. Elementi di dattilografia
		Svizzera	
V. C Baden	Concetto	2	Buona conoscenza parlata e scritta della lingua tedesca; nozioni di legislazione consolare, conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio consolare
V C Baden	Esecutive	1	Buona conoscenza della lingua tedesca; conoscenza della tenuta di archivio
C G. Basilea	Concetto (per l'ufficio assistenza sociale)	1	Conoscenza della lingua tedesca; conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio di assistenza sociale; nozioni di legislazione sociale
C Berna	Concetto	1	Conoscenza parlata e scritta della lingua tedesca; nozioni di legislazione sociale consolare, nozioni di contabilità
C Berna	Esecutive	2	Buona conoscenza della lingua francese e della lingua tedesca; nozioni di legislazione consolare
V. C Locarno	Concetto	1	Buona conoscenza parlata del tedesco e dell'inglese; nozioni di legislazione consolare; conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio consolare
V C Lucerna	Concetto (per l'ufficio assistenza sociale)	1	Buona conoscenza parlata e scritta della lingua tedesca e della lingua francese; conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio di assistenza sociale; nozioni di legislazione sociale
V C Lucerna	Esecutive	1	Buona conoscenza parlata e scritta della lingua tedesca e della lingua francese; nozioni di legislazione consolare
Rappr. presso O. I. Ginevra	Esecutive	1	Conoscenza scritta e parlata della lingua francese, ottima conoscenza in materia di collaborazione contabile. Stenodattilografia
C G. Zurigo	Concetto	2	Conoscenza parlata e scritta della lingua tedesca; nozioni di legislazione consolare e sociale; nozioni di contabilità
C G Zurigo	Concetto	1	Buona conoscenza parlata del tedesco, nozioni di legislazione consolare, conoscenza dei compiti e delle attività di un ufficio consolare
		India	
C G. Calcutta	Esecutive	1	Ottima conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; stenodattilografia in inglese; conoscenza parlata delle lingue indi e bengali
		Afghanistan	
Amb. Kabul	Esecutive	1	Stenodattilografia; conoscenza parlata della lingua inglese

Art. 4.

Coloro che, essendo in possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 2 e avendo interesse ad essere assunti a contratto in una delle sedi e per lo svolgimento delle mansioni elencate nel precedente art. 3, desiderano essere iscritti nello albo degli aspiranti contrattisti di cui all'art. 13 della legge n 569 del 1970 e all'art. 1 del regolamento approvato con decreto ministeriale 9 novembre 1971, sono invitati a presentare domanda al Ministero degli affari esteri.

Nella domanda gli interessati devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita ed il recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) le eventuali condanne penali riportate, comprese quelle inflitte all'estero, nonchè i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

d) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

e) il titolo o i titoli di studio e culturali posseduti;

f) la lingua o le lingue straniere conosciute ed il grado di conoscenza rispettivo;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) altre esperienze impiegatizie e professionali;

i) la durata complessiva della propria permanenza allo estero, precisando i paesi e le epoche di soggiorno;

l) la sede — tra quelle indicate nell'art. 3 del presente decreto — alla quale desiderano essere destinati. La domanda può essere presentata anche per più sedi o per ogni possibile sede, con indicazione dell'ordine di preferenza;

m) le mansioni contrattuali (di concetto, esecutive ed ausiliarie) per le quali, in relazione al titolo di studio posseduto e ai posti disponibili, chiedono l'assunzione;

n) il possesso degli altri requisiti specifici richiesti nello art. 3 del presente decreto per le sedi presso le quali chiedono di essere assunti;

o) ogni altro elemento (conoscenza dei Paesi dove aspirano essere destinati o di altri Paesi della stessa area geografica, altre esperienze, ecc.) che possa assumere rilievo ai fini del giudizio sull'iscrizione dei candidati nell'albo degli aspiranti contrattisti e sulla graduazione delle domande che sarà espresso dall'apposita commissione ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento approvato con decreto ministeriale 9 novembre 1971.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; qualora egli si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

La domanda deve essere indirizzata al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale e dell'amministrazione. L'interessato può inviare la domanda al Ministero direttamente o, se risiede all'estero, anche per il tramite delle rappresentanze diplomatiche o consolari.

Le domande che perverranno al Ministero degli affari esteri entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* saranno esaminate dall'apposita commissione nella riunione che sarà tenuta subito dopo la scadenza del termine indicato.

Le domande che perverranno successivamente saranno esaminate dalla commissione in ulteriori riunioni che avranno luogo nel corso dell'anno in relazione alle previste esigenze di copertura di posti che siano rimasti o che divengano vacanti.

Art. 5.

L'aspirante contrattista deve produrre il certificato di nascita e quello di cittadinanza, il diploma o il certificato relativo al titolo di studio posseduto, una dichiarazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare attestante il suo periodo di permanenza all'estero, nonchè un certificato medico da cui risulti che egli è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che è in grado di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche che siano di impedimento o di pregiudizio all'esercizio delle mansioni contrattuali. Il certificato deve essere rilasciato da un medico militare, dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana, cui spetta di autenticarlo ed eventualmente tradurlo.

I documenti indicati nel precedente comma devono essere allegati alla domanda o fatti pervenire al Ministero prima che si pronunci sulla domanda stessa l'apposita commissione; la domanda può essere presa in considerazione solo dopo che siano pervenuti al Ministero i documenti suddetti.

L'interessato può presentare anche altri documenti utili a dimostrare il possesso di altri requisiti ed elementi che possano assumere rilievo per la sua valutazione.

Il possesso del requisito della buona condotta è accertato d'ufficio dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di verificare l'esistenza del requisito dell'idoneità fisica prima della stipulazione del contratto di assunzione.

Art. 6.

L'accertamento del possesso dei requisiti occorrenti per la assunzione e degli elementi di valutazione preferenziale dei richiedenti è effettuato dalla commissione prevista dall'art. 3 del regolamento approvato con decreto ministeriale 9 novembre 1971, nei modi stabiliti dall'art. 4 del predetto regolamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 15 febbraio 1972.

Costituisce titolo di preferenza, nel possesso dei requisiti richiesti, il numero di anni di residenza nell'area geografica in cui deve attuarsi l'assunzione.

L'accertamento avviene sulla base della documentazione acquisita e mediante prove di esame.

La conoscenza delle lingue è accertata mediante prova di esame; in tale prova è fissato un punteggio minimo ai fini della idoneità ed un punteggio ulteriore ai fini della valutazione preferenziale.

E' in facoltà della commissione far sostenere a coloro che aspirino all'assunzione nella carriera di concetto, ai fini della loro valutazione preferenziale, un colloquio sui compiti che lo aspirante dovrà svolgere nonchè sulle istituzioni e sull'ambiente del Paese di destinazione, su elementi di legislazione sociale o consolare o su nozioni contabili e, eventualmente, su altri argomenti che valgano a fornire indicazioni sulla capacità attitudinale, sulla preparazione e sul livello culturale dell'aspirante.

Per l'assunzione nella carriera esecutiva, può essere disposta, agli stessi fini, l'effettuazione di una prova stenografica o dattilografica nonchè, in aggiunta o in alternativa, una prova pratica sulla tenuta dell'archivio.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma: quando l'aspirante risiede all'estero potrà essere disposto che le prove di esame abbiano luogo presso una vicina sede di Rappresentanza diplomatica o consolare.

I candidati che risulteranno idonei saranno iscritti nello albo degli aspiranti contrattisti.

Gli aspiranti idonei che concorrano per la stessa sede e le stesse mansioni saranno graduati secondo l'ordine derivante dai titoli di valutazione preferenziale.

Nel caso in cui l'aspirante consegua un punteggio che comporterebbe il collocamento in graduatoria per più di una delle sedi da lui indicate nella domanda egli sarà iscritto nella graduatoria relativa a quella delle suddette sedi per la quale si è più vantaggiosamente classificato. Nell'ipotesi di pari classificazione dell'aspirante per più di una delle sedi per le quali concorre, l'iscrizione in graduatoria sarà fatta con riguardo allo ordine di gradimento preferenziale da lui indicato nella domanda; qualora l'aspirante abbia omesso tale indicazione, egli sarà iscritto in graduatoria per la sede che sarà determinata dalla commissione.

Se l'aspirante contrattista non raggiunge la sede di assunzione nel termine stabilito dal Ministero egli è cancellato dalla graduatoria.

In luogo dell'aspirante cancellato dalla graduatoria può essere autorizzata l'assunzione del candidato che lo segue nella graduatoria per la sede di cui trattasi: nello stesso modo, salvo quanto previsto dall'art. 7 del citato regolamento approvato con decreto ministeriale 9 novembre 1971, si provvederà anche nel caso che il posto messo a concorso col presente decreto, dopo essere stato occupato, si renda nuovamente libero, per qualsiasi causa, nel corso dell'anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.

Roma, addì 10 aprile 1972

p. Il Ministro per gli affari esteri: SALIZZONI

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1972
Registro n. 353, foglio n. 307

(9564)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Bologna per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1971, n. 10126, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova;

Viste le proprie deliberazioni n. 119 e n. 38/P.2.1.1 rispettivamente in data 10 novembre 1971 e 19 febbraio 1972 relative alla nomina della commissione e di una sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Bologna;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a novecento posti di operaio qualificato in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti sottocommissioni esaminatrici presso la sede compartimentale di Bologna:

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Rattazzi dott. ing. Evandro, ispettore capo;
Gazzotti Luigi, capo tecnico superiore;
Marani p. i. Giancarlo, capo tecnico superiore;
Nuzzo Renato, capo tecnico superiore.

Segretario:

Benedettini Anacleto, segretario superiore.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Pellegrino p. i. Mario, ispettore principale;
Giancarlo p. i. Guido, capo tecnico superiore;
Casari p. i. Walter, capo tecnico superiore;
Grassi Enrico, capo tecnico superiore.

Segretario:

Pauri Alfredo, segretario tecnico superiore.

Roma, addì 27 giugno 1972

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(9701)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a due posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Basilicata.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 398, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 22 marzo 1972, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a due posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Basilicata;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dalla Corte dei conti per il presidente e dall'Università degli studi di Bari per i professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a due posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Basilicata, è composta come segue:

Presidente:

Casulli dott. Vincenzo Rodolfo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Margarita prof. Ernesto, incaricato dell'insegnamento di impianti elettrici presso l'Università degli studi di Bari;
Foti prof. Cesare, titolare di costruzioni di ponti presso l'Università degli studi di Bari;
Luprano ing. Francesco, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro;
Iannaccone ing. Sabino, ispettore dirigente del ruolo dello ispettorato del lavoro.

Segretario:

Faranda dott. Bonaventura, ispettore superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione graverà sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1972
Registro n. 4 Lavoro e prev. soc., foglio n. 398

(9753)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.